

Ricorso n. 15)  
Ricorrente: sig.  
contro

Resistente : Liceo delle Scienze Umane di .....

#### Fatto

Con istanza in data 2.10.2007 il sig....., in graduatoria di terza fascia del personale ATA, profilo assistente amministrativo, ha chiesto al Dirigente scolastico del Liceo delle Scienze Umane .....di....l'accesso alla "documentazione relativa alle domande di inserimento nella graduatoria di assistente di terza fascia del profilo di assistente amministrativo della sig.ra .....,avente un punteggio superiore al suo, al fine di verificare i punteggi dei candidati che lo precedevano.

Con nota del 18.10.2007 detto Dirigente, su conforme indicazione della sig.ra, informata della richiesta, ha consentito l'accesso mediante la sola visione degli atti, comprensiva della presa di appunti o trascrizioni del contenuto dei documenti.

Avverso tale nota il sig....., con atto datato 19.11.2007 e spedito il 23.11.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

#### Diritto

Con il ricorso a questa Commissione si deduce che spettava il diritto all'accesso come richiesto, e cioè mediante estrazione di copia conforme della documentazione.

Il ricorso è fondato.

L'art. 25 della legge n.241/1990 dispone, al primo comma, che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi".

L'art. 7 del d.p.r. n. 184/2006, contenente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, dispone, al comma sesto, che "su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate".

Il combinato disposto delle riportate disposizioni indica che, una volta che sia riconosciuto il diritto di accesso, l'interessato ha diritto di ottenere copia conforme del documento.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

#### PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 16)  
Ricorrente: sig.  
contro

Resistente : Istituto Professionale di Stato “....” di .....

#### Fatto

Con istanza in data 19.10.2007 sig...., in graduatoria di terza fascia del personale ATA, profilo assistente amministrativo, ha chiesto al Dirigente scolastico dell’Istituto professionale di Stato “.....” di ..... l’accesso alla “documentazione relativa alle domande di inserimento nella graduatoria di assistente di terza fascia del profilo di assistente amministrativo del sig...., avente un punteggio superiore al suo, al fine di verificare i punteggi dei candidati che lo precedevano. Con nota del 24.10.2007 detto dirigente ha negato l’accesso affermando che questo non è consentito per documenti di terzi.

Avverso tale nota il sig..... con atto datato 19.11.2007, e spedito il 23.11.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

#### Diritto

L’art. 22, primo comma, lettera c) della legge n. 241/1990, dispone, ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi, che per “controinteressati” si intendono “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.

L’art. 3 del d.p.r. n. 184/2006, contenente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, dispone che “...la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’art. 22, comma primo, lettera c) della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’art. 7, comma 2.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma primo, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma primo”.

Dal combinato disposto di dette disposizioni emerge che, ove siano individuabili controinteressati, la pubblica amministrazione, prima di provvedere, positivamente o negativamente, sulla domanda di accesso, deve provvedere in ottemperanza a tali disposizioni.

Poiché nella specie il soggetto controinteressato era individuabile, perché espressamente menzionato nella richiesta di accesso, l’Amministrazione avrebbe dovuto rispettare le ripetute disposizioni, inviando comunicazione a detto controinteressato.

E’ necessario quindi comunicare il ricorso al suddetto controinteressato, per consentirgli di presentare, nei successivi quindici giorni, le sue eventuali controdeduzioni.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita, pertanto, l'Istituto Professionale a provvedere alla suddetta comunicazione con le modalità suindicate.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 17)  
Ricorrente: sig.  
contro

Resistente : Scuola di I Grado “.....” di .....

#### Fatto

Con istanza in data 2.10.2007 il sig....., in graduatoria di terza fascia del personale ATA, profilo assistente amministrativo, ha chiesto al Dirigente scolastico della scuola di primo grado “.....” di ..... l’accesso alla “documentazione relativa alle domande di inserimento nella graduatoria di assistente di terza fascia del profilo di assistente amministrativo delle sig.re..... e....., aventi un punteggio superiore al suo, al fine di verificare i punteggi dei candidati che lo precedevano. Avverso il tacito diniego, il sig....., con atto datato 19.11.2007 e spedito il 23.11.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

#### Diritto

L’art. 22, primo comma, lettera c) della legge n. 141/1990, dispone, ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi, che per “controinteressati” si intendono “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.

L’art. 3 del d.p.r. n. 184/2006, contenente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, dispone che “...la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’art. 22, comma primo, lettera c) della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’art. 7, comma 2.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma primo, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma primo”.

Dal combinato disposto di dette disposizioni emerge che, ove siano individuabili controinteressati, l’Amministrazione, prima di provvedere, positivamente o negativamente, sulla domanda di accesso, deve provvedere in ottemperanza a tali disposizioni.

Poiché nella specie due soggetti controinteressati erano individuabili, perché espressamente menzionati nella richiesta di accesso, il Dirigente Scolastico avrebbe dovuto rispettare le ripetute disposizioni, inviando comunicazione a detti controinteressati.

E’ necessario quindi comunicare il ricorso alle suddette controinteressate, per consentire loro di presentare, nei successivi quindici giorni, le eventuali controdeduzioni.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto.

PQM

**La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita il Dirigente Scolastico a provvedere alle suddette comunicazioni con le modalità suindicate.**

**Roma, 17 dicembre 2007**

**IL PRESIDENTE**

Ricorso n. 18)  
Ricorrente: sig....  
contro

Resistente : Istituto Istruzione Superiore statale di .....

#### Fatto

Con istanza in data 2.10.2007 sig....., in graduatoria di terza fascia del personale ATA, profilo assistente amministrativo, ha chiesto al Dirigente scolastico dell'Istituto Istruzione Superiore statale di ..... l'accesso alla "documentazione relativa alle domande di inserimento nella graduatoria di assistente di terza fascia del profilo di assistente amministrativo della sig.ra....., avente un punteggio superiore al suo, al fine di verificare i punteggi dei candidati che lo precedevano. Avverso la mancata risposta all'istanza il sig....., con atto datato 12-11-2007, e spedito il 15-11-2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

#### Diritto

L'art. 22, primo comma, lettera c) della legge n. 141/1990, dispone, ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi, che per "controinteressati" si intendono "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza".

L'art. 3 del d.p.r. n. 184/2006, contenente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, dispone che "...la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'art. 22, comma primo, lettera c) della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'art. 7, comma 2.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma primo, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma primo".

Dal combinato disposto di dette disposizioni emerge che, ove siano individuabili controinteressati, l'amministrazione, prima di provvedere, positivamente o negativamente, sulla domanda di accesso, deve provvedere in ottemperanza a tali disposizioni.

Poiché nella specie il soggetto controinteressato era individuabile, perché espressamente menzionato nella richiesta di accesso, l'Amministrazione avrebbe dovuto rispettare le ripetute disposizioni, inviando comunicazione a detto controinteressato.

E' necessario quindi comunicare il ricorso alla suddetta controinteressata, per consentirle di presentare, nei successivi quindici giorni, le sue eventuali controdeduzioni.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto.

#### PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'Istituto di Istruzione Superiore a provvedere alla suddetta comunicazione con le modalità suindicate.

Roma, 17 dicembre 2007

**IL PRESIDENTE**

Ricorso n. 19)  
Ricorrente: sig.  
contro  
Resistente : Banca d'Italia

#### Fatto

Il sig. ...., dipendente della Banca d'Italia, in servizio presso la filiale di ....., al fine di acquisire prove documentali da far valere in sede di una eventuale azione giudiziaria, ha chiesto alla Banca d'Italia l'accesso ai seguenti documenti:

“1. visionare ogni atto, documento ecc. posto in essere in occasione della redazione del giudizio valutativo per il periodo 1 sett.2005-31 agosto 2006;

2. conoscere le date in cui sono avvenuti gli adempimenti previsti dalla Circolare n. 77 del 4.9.1989;

3. conoscere quali aspetti della normativa interna sono stati disattesi secondo le osservazioni formulate dal Direttore e dal Titolare dell'unità IPAC che hanno indotto il Direttore Generale a respingere il ricorso avverso il giudizio relativo alla voce qualità del lavoro svolto”.

Con nota in data 14.11.2007 la Banca d'Italia ha risposto che “a) non vi è, né è previsto che vi sia, agli atti di questo Servizio altra documentazione relativa alla valutazione del sig. ....a oltre a quella già in suo possesso; b) la normativa interna in materia di valutazione non fissa altri termini oltre quelli già comunicati al dipendente”.

Il sig....., con e-mail in data 7.12.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione sostenendo che la suddetta risposta della Banca d'Italia non “appare” “veritiera” “in quanto dovrebbe quantomeno esservi il resoconto dei colloqui previsto dall'ultimo capoverso della procedura di valutazione di cui all'Allegato 1” (Circolare n. 77 del 4.9.1989).

#### Diritto

Il sig. .... ha allegato al ricorso la Circolare n. 77 del 4.9.1989 della Banca d'Italia dalla quale risulterebbe che è effettivamente previsto un colloquio, che si articola in due parti, di valutazione.

Il ricorrente chiede l'accesso al resoconto dei colloqui di valutazione che lo riguardano.

La Banca d'Italia ha, come già detto, risposto al ricorrente che “a) non vi è, né è previsto che vi sia, agli atti di questo Servizio altra documentazione relativa alla valutazione del sig. .... oltre a quella già in suo possesso; b) la normativa interna in materia di valutazione non fissa altri termini oltre quelli già comunicati al dipendente”.

Poiché non è chiaro a questa Commissione quale sia la corretta versione dei fatti, è necessario acquisire dalla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulla vicenda in esame specificando o meno se esistono documenti, chiesti con l'istanza di accesso, che non risultino consegnati al sig. .... ed, in particolare, se non sia stato fornito al ricorrente stesso “il resoconto dei colloqui previsto dall'ultimo capoverso della procedura di valutazione di cui all'Allegato 1” (Circolare n. 77 del 4.9.1989).

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui perverrà a questa Commissione la suddetta dettagliata relazione.

PQM

La Commissione invita la Banca d'Italia a fornire i chiarimenti di cui in motivazione.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 20)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la ..... -

#### Fatto

La sig. ra....., avendo superato il concorso a cattedre indetto con DD.MM. 21-22-23/03/1990, per la classe di concorso A029 "Educazione fisica negli Istituti e nelle scuole di Istruzione secondaria di secondo grado", ed avendo conseguito, in data 3 giugno 1991, il titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, ha chiesto al Ministero della Pubblica Istruzione, agli Uffici Scolastici provinciali di ....., di..... e di....., in data 29 settembre 2007, di potere conoscere l'Ufficio scolastico provinciale presso il quale si trovano gli elenchi provinciali del sostegno classe AD04 area psicomotoria, nonché di accedere agli elenchi AD04 sostegno area psicomotoria, elenchi graduati provinciali di sostegno classe AD04, nonché ai documenti indicanti la collocazione e la posizione in graduatoria. Specifica, inoltre, la ricorrente di non avere avanzato richiesta di inclusione negli elenchi dei docenti specializzati, essendovi già inserita, e di non avere presentato domanda di immissione nella graduatoria aggiuntiva regionale per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno, avendo la medesima conseguito il titolo di specializzazione fin dal 1991. Pertanto, la ricorrente ha chiesto copia dei documenti su indicati al fine di potere, eventualmente, tutelare i propri diritti.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la ....., Direzione Generale – Progetto "B", con nota del 15 ottobre 2007, ha comunicato alla ricorrente che il nominativo è inserito nella graduatoria regionale di sostegno AD04, cosiddetta di testa, al posto n. 186, con punti n. 69,00. L'amministrazione, ha, poi, specificato che l'ultimo nominato in ruolo nell'anno 2007/2008, attinto dalla su indicata graduatoria, occupa il posto n. 53, con punti 75,00.

Avverso il provvedimento dell'amministrazione del 15 ottobre 2007 la sig.ra....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Ufficio scolastico provinciale di ....., l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La ricorrente, essendo inserita nella graduatoria regionale di sostegno ha un interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere copia dei documenti riguardanti la propria collocazione e posizione nella graduatoria degli insegnanti di sostegno classe AD4 sostegno area psicomotoria.

Inoltre, la ricorrente, al fine di valutare la correttezza della propria posizione in graduatoria, è titolare di un interesse ad accedere all'intero elenco degli insegnanti di sostegno della classe su indicata. In effetti, poiché la nomina nei ruoli dipende dalla collocazione negli elenchi, la ricorrente ha interesse a conoscere la correttezza della posizione degli insegnati che la precedono.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio Scolastico Regionale per la .....- Direzione generale – Progetto “B”, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE



Pertanto, l'amministrazione, qualora l'autorità giudiziaria non abbia provveduto ad acquisire i documenti con un provvedimento di sequestro, è tenuta a concedere al ricorrente l'accesso ai documenti richiesti.

Si ricorda che l'ordinamento attribuisce al singolo che abbia interesse alla conoscenza di quegli atti una tutela anche nel caso in cui la p.a. che ha formato l'atto divenuto oggetto di sequestro sia vincolata al regime di segretezza e non possa rilasciare copia degli atti appresi dall'autorità giudiziaria penale (art. 114 c.p.p.). Infatti, l'ordinamento prevede che egli possa ottenerne copia dall'autorità giudiziaria penale (art. 116 c.p.p.), senza che ciò faccia venir meno il divieto di pubblicazione di cui all' art. 114 c.p.p.; la norma, nell'evidente finalità di contemperare le ragioni della giustizia penale con le ragioni del singolo, attribuisce la competenza a decidere sulla domanda all'autorità giudiziaria procedente (pubblico ministero o giudice) al momento della presentazione dell'istanza. (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 09 marzo 2004, n. 2780)

#### PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, il Consorzio Lotterie Nazionali, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 22)  
Ricorrente: Sig.....  
Contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale,

#### Fatto

Il sig. ...., in data 4 ottobre 2007, ha presentato istanza di accesso all’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del Personale, avente ad oggetto i provvedimenti motivati emessi in base all’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 dalla Direzione Centrale del Personale dell’Agenzia delle Entrate con i quali si concede l’assenso all’assegnazione temporanea ai sensi del suddetto art. 42 bis. In particolare, il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai provvedimenti di assenso che hanno determinato il cambiamento della Regione dei lavoratori, dalla Regione Emilia Romagna o da altra con carenza di personale uguale o maggiore dell’Emilia Romagna.

Specifica, il ricorrente che, qualora l’istanza dovesse incidere sul diritto alla protezione dei dati personali di eventuali controinteressati, l’amministrazione potrà provvedere a rendere anonimi i documenti richiesti, senza, tuttavia, pregiudicare gli elementi essenziali che si intendono conoscere, ossia la posizione economica, l’area di appartenenza, l’ufficio di ruolo e l’ufficio di assegnazione temporanea, nonché l’indicazione della posizione economica dei lavoratori.

Rappresenta il ricorrente che, a seguito provvedimento con il quale l’amministrazione ha negato l’assegnazione temporanea ad un ufficio di ....., di ..... o di ....., ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001, ha presentato richiesta di accesso al fine di conoscere l’attendibilità della motivazione adottata dall’amministrazione a sostegno del provvedimento di diniego.

L’amministrazione ha, infatti, negato il trasferimento affermando la grave carenza di personale degli Uffici della regione Emilia Romagna, senza fare riferimento agli organici dell’ufficio di ruolo di provenienza e dell’ufficio richiesto.

Avverso il silenzio rigetto, il sig. .... ha presentato ricorso, in data 13 novembre 2007, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale, l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

#### DIRITTO

Nel ricorso in esame, il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai provvedimenti in base ai quali i lavoratori sono stati temporaneamente trasferiti dalla regione Emilia Romagna o da altra con carenza di personale uguale o maggiore dell’Emilia Romagna, al fine di verificare se l’amministrazione ha adottato analoghi comportamenti per lavoratori nella medesima situazione.

L’istanza presentata dal ricorrente, dunque, non individuando elementi, neanche di carattere temporale, volti a delimitare l’istanza, ha carattere generico.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 23)

Ricorrente: sig., rappresentato e difeso dall'avv. ....elettivamente domiciliato presso lo studio

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione generale dell'edilizia  
residenziale – Divisione- Abusivismo edilizio

## Fatto

Il sig. ....il 20 aprile 2007, su indicazione del Comune di .... ha chiesto al Ministero dei Lavori pubblici la restituzione della somma pari a euro ..... indebitamente versata a titolo di conguaglio per la pratica di condono edilizio n. .... Poiché il Ministero non ha provveduto a fornire alcuna comunicazione al sig. ...., quest'ultimo, il 28 settembre 2007, ha chiesto di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento su indicato, lo stato del procedimento ed il termine di conclusione dello stesso, tenuto anche conto che l'istante è nato nel .....

Avverso il silenzio rigetto il sig. .... ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

## Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il diritto di accesso disciplinato dal capo V della l. n. 241 del 1990 ha ad oggetto i documenti amministrativi, nelle tipologie indicate dall'art. 22 comma 2, ossia gli atti detenuti dall'amministrazione nella loro materialità che identificano situazioni, accertamenti, intendimenti, pareri, volizioni, valutazioni etc. degli organi pubblici. Di conseguenza, non è riconducibile nell'area precettiva della norma l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione quali lo stato del procedimento ed il nominativo del suo responsabile, qualora non siano state tradotte in un documento.

Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell'art. 8, comma 2.lett. c) e c) bis della legge sul procedimento amministrativo, l'amministrazione è tenuta a fornire una comunicazione all'interessato con la quale indica anche l'ufficio e la persona responsabile del procedimento nonché la data entro la quale deve concludersi il procedimento. Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge citata è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 24)

Ricorrente: sig.

Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Campania -

## Fatto

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri sig. ...., in data 3 ottobre 2007, ha chiesto al Comandante della Compagnia di .., “il rilascio di copia semplice delle determinazioni assunte, in qualità di comandante di Reparto, a seguito dell’instaurazione dei procedimenti disciplinari a carico del Luogotenente dei Carabinieri ..... per i fatti di cui ai procedimenti sopra menzionati”. In effetti, il ricorrente, tra le premesse dell’istanza cita l’avvenuta archiviazione del p.p. nr ..... bis della Procura della Repubblica c/o Tribunale di ....., e l’avvenuta archiviazione del ..... RGNR e ..... Rg G.I.P. della Procura della Repubblica c/o Tribunale di .....

Scopo della richiesta è “avanzare richiesta risarcitoria in sede civile”.

Specifica il ricorrente di essere parte offesa del p.p. nr ..... della Procura della Repubblica c/o Tribunale di ....., che l’ipotesi di reato era diffamazione e che il procedimento in esame è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela.

Comunica, ancora, il ricorrente di essere parte offesa del p.p. nr..... e nr. Rg G.I.P. della Procura della Repubblica c/o Tribunale di ....., procedimento anche questo archiviato poiché i reati di cui agli artt. 479 c.p. rubricato Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e 595 c.p., rubricato Diffamazione, alla luce della nuova formulazione dell’art. 157 del c.p. sono prescritti.

L’amministrazione, con nota del 19 ottobre 2007 ha respinto l’istanza poiché non sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al chiesto documento.

Avverso il provvedimento di rigetto dell’amministrazione del 19 ottobre 2007 il sig....., ha presentato ricorso, in data 16 novembre 2007, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Regione Carabinieri Campania - Compagnia di ..... l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

## DIRITTO

In base al nuovo orientamento giurisprudenziale inaugurato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3601 del 2007, la scrivente Commissione ritiene opportuno modificare la decisione assunta nella seduta del 22 novembre 2007.

Nella decisione citata il supremo organo di giustizia amministrativa ha ritenuto che il diritto alla riservatezza del denunciante debba recedere a fronte del diritto dell’interessato a conoscere integralmente i documenti utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, ivi compresi gli atti di iniziativa o di pre iniziativa.

Nel caso in esame si ritiene, dunque, che il ricorrente abbia un fondato interesse ad accedere agli eventuali provvedimenti che l’amministrazione ha adottato a seguito dell’instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti del querelante, atteso che la loro conoscenza potrebbe concorrere a supportare una eventuale pretesa risarcitoria.

PQM